



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LIMITATAMENTE ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE), COMPRESO IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE ESPOSIZIONE DEI MANIFESTI

Periodo 01.01.2026-31.12.2028

*Articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni*



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

INDICE

Art. 1 Norme che regolano la gestione e l'affidamento della Concessione

Art. 2 Oggetto del Capitolato

Art. 3 Concessione del Servizio

Art. 4 Durata della Concessione.

Art. 5 Valore della concessione.

Art. 6 Corrispettivo del Servizio e minimo annuo netto garantito al Comune.

Art. 7 Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti.

Art. 8 Subappalto.

Art. 9 Garanzia Definitiva

Art. 10 Versamenti e Fatturazione.

Art. 11 Rendicontazione.

Art. 12 Applicazione tariffe.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 Personale in servizio.

Art. 15 Gestione del Servizio.

Art. 16 Attività di liquidazione, rettifica e accertamento d'ufficio, Riscossione coattiva, Rimborsi.

Art. 17 Ricorsi.

Art. 18 Riduzioni ed Esenzioni.

Art. 19 Domicilio Legale.

Art. 20 Riservatezza dei dati.

Art. 21 Responsabilità verso terzi.

Art. 22 Obbligo condivisione banca dati e attivazione piattaforma

Art. 23 Obblighi dell'Ente.

Art. 24 Accesso agli uffici - controlli.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Art. 25 Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

Art. 26 Consegnna degli impianti al termine della concessione.

Art. 27 Oneri a carico del concessionario.

Art. 28 Ispezioni e controlli

Art. 29 Penalità.

Art. 30 Recesso.

Art. 31 Risoluzione per Inadempimento.

Art. 32 Clausola risolutiva espressa.

Art. 33 Esecuzione d'ufficio.

Art. 34 Cessione del contratto

Art. 35 Controversie.

Art. 36 Stipulazione del Contratto.

Art. 37 Atti successivi alla scadenza della Concessione.

Art. 38. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 39. Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 40. Ulteriori Obblighi.

Art. 41. Norme finali di garanzia.

Art. 42. Altre Norme.

Art. 43 Trattamento dei dati.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 1

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni e dal relativo regolamento comunale in materia.

ART. 2

OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. La concessione ha per oggetto il servizio di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati (canone unico) e del servizio delle pubbliche affissioni (da qui in poi riassunto in Canone Unico Patrimoniale) ai sensi dell'art. 1, commi 816-836 e 846-847 della Legge n. 160/2019 e del relativo Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n 49 del 23/12/2024 e ss.mm.ii.;
2. L'affidamento comprende anche l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché la manutenzione degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni.
3. Qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, è facoltà del Comune affidare alla Ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, servizi analoghi complementari o inerenti alle presenti entrate e/o ad altre entrate comunali, ai sensi delle norme vigenti.
4. Tutti i servizi riguardanti la Concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvi i casi di forza maggiore contemplati dall'articolo 1218 del Codice civile.
5. L'esecuzione del servizio di accertamento e riscossione è relativo anche alle entrate sopprese e confluente nel Canone Unico Patrimoniale (COSAP, CIMP, DPA) per gli anni non prescritti.
6. I servizi in oggetto vengono svolti nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti comunali, del presente capitolato speciale d'oneri e del bando di gara.

ART. 3

CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata al Concessionario che provvederà a propria cura e spese all'esecuzione delle attività inerenti.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsto dall'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni, dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (di seguito denominato "regolamento comunale") e da qualsiasi altra disposizione legislativa e normativa attinente alla materia.

Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato, oltre a quelle previste dalla normativa sopra richiamata.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione oggetto del presente capitolato speciale d'oneri ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01/01/2026 ovvero dalla data di affidamento della concessione di servizio.

Allo scadere del periodo previsto dal comma che precede l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori mesi 2 (due) anni, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC all'operatore economico aggiudicatario con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di scadenza naturale del contratto. Nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma secondo, alla scadenza dei primi 3 anni il contratto si intende automaticamente risolto.

Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di recesso, il Concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza naturale del contratto di Concessione, al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo Concessionario (proroga tecnica).

Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio per nessuna ragione; il servizio in oggetto della concessione è considerato ad ogni effetto servizio pubblico che deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. Casi di funzionamento irregolari o di interruzioni del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili comunicate per iscritto al Responsabile competente il quale potrà contestare la fondatezza delle predette esigenze e, contestualmente, ordinare la prosecuzione del servizio.

ART. 5

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, ex art. 179, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, quale fatturato totale presunto del concessionario generato per tutta la durata della concessione (tre anni), al netto dell'IVA, è stimato in € 42.000,00 (quarantaduemila/00) quindi in € 77.000,00 tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo (due anni) e dell'eventuale proroga tecnica (sei mesi);

ART. 6

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO ANNUO NETTO GARANTITO AL COMUNE

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio rapportato, in misura unica, all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari, del diritto sulle pubbliche affissioni (con esclusione dei diritti di urgenza), eventuali maggiorazioni, indennità, interessi di mora e sanzioni.

La misura dell'aggio applicato è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara al netto dell'IVA. L'aggio posto a base di gara è fissato nella misura del 21,00 % al netto dell'IVA.

L'aggio, al netto degli oneri fiscali (quando soggetto ad IVA) deve essere calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso (canone, sanzioni ed interessi) a qualsiasi titolo, al netto delle spese di notifica e di procedura di riscossione, e al netto di rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti degli utenti nel mese di



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

riferimento, ed è da intendersi quale corrispettivo per tutti gli obblighi assunti e a compenso di qualsiasi spesa sostenuta dal concessionario per la gestione del servizio.

Tutte le spese postali, di notifica e quelle per la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato sono di esclusiva competenza del concessionario. Sono altresì di competenza del concessionario le spese legali anticipate dallo stesso per il recupero coattivo delle entrate in oggetto.

I diritti di urgenza sulle pubbliche affissioni riscossi, oltre IVA di legge se dovuta, sono di competenza del concessionario.

Restano interamente di spettanza del concessionario le somme riscosse a titolo di spese di notifica e quelle per le procedure di riscossione coattiva.

Il concessionario dovrà garantire al Comune un minimo di provento annuo NETTO (totale riscossioni meno somme fatturate dal concessionario, IVA compresa se dovuta) pari a **€ 50.000** (cinquantamila/00) per ogni anno di durata della concessione.

Non sono ammesse revisioni dell'aggio durante tutto il periodo di validità del contratto, nel caso in cui modifiche normative relative al canone in oggetto di concessione o variazioni alle tariffe disposte dal Comune determinassero una diminuzione ovvero un incremento della base imponibile e del conseguente gettito superiore al 10% rispetto a quello realizzato nell'anno precedente, si procede alla ridefinizione della misura percentuale dell'aggio e del minimo garantito, da far valere per l'anno interessato alla variazione, in modo da assicurare il medesimo equilibrio contrattuale dell'anno precedente. La misura percentuale dell'aggio verrà rideterminata rapportando il corrispettivo riconosciuto al concessionario nell'anno precedente, espresso in valore assoluto, con il gettito dell'anno interessato dalla variazione e successivo arrotondamento all'unità superiore. Il minimo garantito, invece, sarà adeguato sulla base della variazione percentuale del gettito. Il conguaglio per la somma spettante in termini di aggio viene effettuato dal concessionario stesso sui versamenti successivi alla data del provvedimento di ridefinizione delle condizioni contrattuali.

In caso di modifiche agli elementi relativi alle entrate, che costituiscono oggetto della concessione, di revisione delle tariffe o della disciplina dell'entrata, che comportino una variazione, uguale o superiore al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, l'aggio potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una rideterminazione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9.

La richiesta di revisione, sulla base dei dati dei precedenti sei mesi, potrà essere richiesta da una delle parti contraenti. La revisione, che opererà modificando proporzionalmente, in aumento o diminuzione, l'aggio riconosciuto, dovrà essere definita fra le parti entro i successivi 30 giorni ed opererà dalla data in cui è stata formulata la richiesta.

Qualora, nel corso della concessione, vengano emanate nuove disposizioni normative o regolamentari, volte alla trasformazione e/o modifica dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali prevista al precedente punto e nel rispetto delle normative intervenute.

ART. 7

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali, in quanto applicabili e non modificate nel presente capitolato. Il



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

concessionario è tenuto a segnalare per iscritto eventuali casi di incompatibilità tra le norme del presente capitolato e quelle sopra richiamate e a darne tempestivo avviso all'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna altresì ad osservare e far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, limitatamente alle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di attacchinaggio;
- b) Installazione, sostituzione e manutenzione impianti affissionali;
- c) Stampa, imbustamento, spedizione e notifica di atti e documenti.

ART. 9

GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario, a garanzia degli oneri e degli obblighi contrattuali, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'oneri, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.lgs. 36/2023 corrispondente al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere vigente per tutta la durata del contratto e per i sei mesi successivi alla scadenza. L'importo della cauzione s'intende ridotto nel caso in cui il concessionario in possesso delle certificazioni di qualità conformi alle norme europee, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 8), D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 117 comma 6 del D.Lgs.n.36/2023.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

ART. 10

VERSAMENTI E FATTURAZIONE

Il Comune mette a disposizione del Concessionario un apposito conto corrente di tesoreria dedicato alle riscossioni di cui al presente capitolato, effettuate per il canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari ed i diritti sulle pubbliche affissioni di competenza del Comune di Isola della Scala.

Il Comune permetterà la visibilità del sopra indicato conto al Concessionario al fine di consentire a quest'ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

capitolato. L'attività di rendicontazione rimane a carico del Concessionario, senza oneri a carico del Comune, anche nel caso dell'attivazione di ulteriori modalità di pagamento del canone e dei diritti oggetto del presente capitolato.

Sono vietati versamenti per cassa a favore del concessionario o su conti intestati allo stesso

Qualora l'importo complessivo annuale delle somme riscosse per canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni, al netto dell'aggio spettante al Concessionario (oltre IVA di legge se dovuta), risulti inferiore al minimo garantito previsto dall'art. 6 del presente capitolato, il Concessionario provvede comunque, entro il termine di venti giorni dalla chiusura dell'annualità considerata, al versamento dell'importo dovuto a titolo di integrazione, fino al raggiungimento del suddetto minimo garantito.

Il mancato versamento nei termini stabiliti dal presente articolo dell'eventuale integrazione del minimo garantito di cui all'art. 6 del presente capitolato, comporta l'applicazione di una sanzione pari al 5% (cinque per cento) dell'importo tardivamente versato, fermo restando la facoltà del Comune di risolvere il contratto in base all'art. 31 del presente capitolato.

Il Concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che il Comune metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare.

Al fine di verificare e rendicontare i versamenti, il Comune permette la consultazione, mediante accesso telematico, del sopra indicato conto corrente al concessionario, al fine di consentire a quest'ultimo la visualizzazione della movimentazione ed i relativi saldi, permettere lo scarico dei pagamenti e la predisposizione di una dettagliata rendicontazione.

Il concessionario trasmette al Comune, entro il 15° giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel trimestre precedente e affluite sui conti correnti del Comune.

La fattura dovrà essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente tempo per tempo e contenere tutti gli elementi essenziali per la sua validità.

Il pagamento della relativa fattura, che dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni, è subordinato alla verifica del corretto svolgimento del servizio in concessione.

Le pratiche di rimborso a favore dei contribuenti/utenti sono completamente istruite dall'affidatario, che trasmetterà il relativo fascicolo, completo di tutte le sue componenti, al Comune. Quest'ultimo provvederà al pagamento.

ART. 11

RENDICONTAZIONE

Il Concessionario produce all'Ente, unitamente alla fattura delle proprie competenze, un rendiconto analitico relativo ai pagamenti effettuati dagli utenti. Il rendiconto deve riepilogare in modo dettagliato tutti gli incassi separati per tipologia di entrata e distinti per annualità, indicando distintamente tipologia di entrata, sanzioni, interessi di mora, altri diritti e spese. Qualora non fosse prodotto il suddetto rendiconto, il concessionario non potrà fatturare il servizio al Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che lo stesso indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui al comma precedente, secondo le esigenze di contabilizzazione dell'Ente.

Il concessionario si impegna a consentire al Comune, nelle persone da questi indicate ed appositamente



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

autorizzate, l'accesso diretto alle procedure informatiche al fine di permettere la consultazione in tempo reale delle posizioni affidate. La procedura dovrà consentire altresì l'estrazione dei dati in formato aperto.

Su richiesta dell'Ente, l'affidatario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire, inoltre, l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.

Il concessionario si impegna a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nel corso dell'annualità precedente, dalla quale emerge una valutazione generale sull'andamento della gestione, con particolare riguardo a:

- a) quadro generale delle riscossioni effettuate nell'anno, distinte per tipologia, specificando l'importo delle sanzioni e degli interessi;
- b) numero di avvisi di accertamento emessi;
- c) numero di ricorsi aperti e chiusi;
- d) qualunque altro aspetto della gestione per il quale il responsabile del servizio o altro delegato richieda chiarimenti nel corso della gestione.

ART. 12

APPLICAZIONE TARIFFE

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e pubbliche affissioni, nonché di altre disposizioni legislative, normative e regolamentari in materia.

ART. 13

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010, il concessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge stessa, pena la risoluzione del contratto, tutte le transazioni finanziarie devono essere eseguite tramite istituto bancario o Poste Italiane S.p.A.

L'Ente e il concessionario dovranno fornire nei termini previsti tutte le informazioni sui conti correnti dedicati, previste dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010. Tutte le transazioni finanziarie, riferite al servizio in oggetto, dovranno sempre riportare il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 14

PERSONALE IN SERVIZIO

Tutto il personale del Concessionario agirà sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo e dovrà, comunque, essere di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Compete al Concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

prevenzione ed assicurazioni infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica. Il Concessionario deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o altro; a questo proposito, qualora la carenza o l'indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi deve essere cura del Concessionario provvedere immediatamente con personale o aggiunta di altro, senza alcun onere per il Comune.

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico sia dei funzionari od agenti municipali; esso è oggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione del Comune al Concessionario.

Il Concessionario dovrà fornire al suo personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del lavoro, anche tutto l'occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile.

Il Concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente Codice di comportamento adottato dal Comune di Isola della Scala, pena la risoluzione del contratto.

ART. 15

GESTIONE DEL SERVIZIO

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio oggetto del presente capitolato ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi compresi quelle per il personale impiegato.

Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dal Codice Civile.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione dello stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario dovrà:

- allestire e mantenere un ufficio funzionalmente idoneo alle esigenze della gestione, facilmente accessibile al pubblico, e fornito di decoroso arredamento individuabile a mezzo di idonea insegna identificativa del servizio recante gli orari di apertura. L'ufficio dovrà essere situato in Isola della Scala o comunque nel raggio di 25 chilometri dalla sede municipale. A tale scopo il Comune potrà, secondo la disponibilità degli spazi durante la Concessione, mettere a disposizione anche un locale all'interno delle sedi del Comune per la presenza del personale del Concessionario per un giorno a settimana.
- comunicare preventivamente al Servizio Tributi del Comune, eventuali giorni di chiusura dell'ufficio ricadenti in giorni lavorativi.

La riscossione del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune, o stabilite per legge, e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed il regolamento comunale devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

consultazione da parte del pubblico e quant'altro ritenuto utile per la corretta informazione e per il buon andamento del servizio.

Inoltre, al fine di non favorire l'abusivismo, il Concessionario dovrà prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del canone o dei diritti, oppure dovrà avvisare l'utente che il pagamento del canone o dei diritti non sostituisce, né sana la mancanza dell'autorizzazione amministrativa.

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotarsi, a proprie spese, di tutti gli stampati, registri e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche la elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo e carico degli organi amministrativi comunali.

Il Concessionario, su richiesta del Comune e comunque allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto, oltre quanto previsto nei successivi articoli, a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione. A tal fine, Il concessionario, al termine del rapporto, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili.

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Dovranno rispettarsi le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali – Titolo V “Le pubbliche affissioni”.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con l'applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui all'art. 38, comma 1, lettera h) del vigente regolamento comunale in materia, della maggiorazione prevista (diritti di urgenza) da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la particolarità della prestazione. Ciascuna affissione dovrà riportare il timbro apposto dal concessionario che attesti la durata dell'affissione medesima.

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione, ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

Per le affissioni di manifesti o avvisi di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, il concessionario è obbligato a provvedervi con tempestività e comunque entro massimo 48 (quarantotto) ore dalla consegna.

Resta a carico del concessionario lo smaltimento del rifiuto derivante dalla deaffissione dei manifesti, nonché i relativi oneri.

ART. 16

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO. RISCOSSIONE COATTIVA. RIMBORSI

Il concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

È compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

Il concessionario ha l'obbligo di procedere alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla vigente normativa e dal vigente regolamento comunale in materia.

Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente.

Il concessionario deve, inoltre, svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'eventuale rimborso delle entrate in concessione. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato.

ART. 17

RICORSI

Il concessionario dovrà gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune.

Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

ART. 18

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e dei diritti sulle pubbliche affissioni, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale in materia.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti dell'Amministrazione Comunale, qualunque ne sia il numero, l'oggetto e la finalità, purché rechino nell'intestazione la scritta "Comune di Isola della Scala" e che siano concernenti le funzioni amministrative, economiche, culturali, sportive, ricreative, sociali, etc. che il Comune esplica direttamente od in forma associata con altri enti.

ART. 19

DOMICILIO LEGALE

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso la sede comunale. Ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notifica fatta presso detto Ufficio si intenderà fatta al Concessionario medesimo.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 20

RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Isola della Scala.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

ART. 21

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio in concessione, sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone, sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti. Resta inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso.

Il Concessionario sarà pertanto tenuto, prima dell'inizio della gestione del servizio, a presentare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra l'intera durata del contratto di concessione con un massimale unico a sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni/00), senza applicazione di franchigie o scoperti, e dovrà fornire copia della polizza sottoscritta e della relativa quietanza entro la data di stipula del contratto. Tale polizza assicurativa dovrà obbligatoriamente contenere la seguente formula: "L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia".

In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui al comma precedente, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica indicata nel medesimo comma precedente, ivi compresa la formula relativa all'omesso/tardivo pagamento del premio. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto indicato al comma precedente

ART. 22

OBBLIGO CONDIVISIONE BANCA DATI E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA

Il Concessionario dovrà assegnare al Comune di Isola della Scala le credenziali per l'accesso ad una piattaforma informatica/software condiviso che consenta di consultare tutte le informazioni riguardanti i contribuenti (anagrafiche, autorizzazioni/concessioni, scadenze, avvisi di pagamento emessi, importi da pagare e importi pagati ed ogni altra informazioni riguardante i soggetti passivi del Canone Unico, con possibilità di effettuare estrazioni di elenchi per statistiche e simulazioni di gettito).



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 23

OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente dovrà fornire all'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, tutte le banche dati in suo possesso necessarie alla corretta gestione del Canone e di quant'altro necessario per la costituzione della base della banca dati.

Il Comune, attraverso gli organi amministrativi, tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi.

A tal fine s'impegna a:

- a. comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente capitolato;
- b. trasmettere tempestivamente copia dei regolamenti comunali, delle delibere tariffarie o di qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
- c. consegnare l'elenco degli impianti redigendo apposito verbale.

Il rilascio di nuove autorizzazioni per la sola installazione di mezzi pubblicitari è esclusivamente di competenza del comune.

ART. 24

ACCESSO AGLI UFFICI - CONTROLLI

L'Amministrazione avrà sempre libero accesso negli uffici del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

Il Concessionario è tenuto inoltre:

- a. a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e fornire, al Comune stesso, tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b. a rispondere tempestivamente, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, alle istanze dei contribuenti, dandone, per opportuna conoscenza, comunicazione al Comune.

ART. 25

MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario per tutta la durata della concessione prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc...).

Il concessionario provvede alla manutenzione degli impianti esistenti, alla loro sostituzione ed alla installazione dei nuovi impianti, anche elettronici secondo le disposizioni che verranno impartite dal Comune.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Il concessionario provvede alla sostituzione degli impianti in cattivo stato e alla manutenzione necessaria per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. La manutenzione degli impianti dovrà essere effettuata ad intervalli di tempo regolari e consisterà nelle seguenti attività:

- verifica dello stato di conservazione dei pannelli in lamiera metallica;
- verifica dell'integrità degli ancoraggi alla struttura portante;
- controllo della verniciatura delle strutture;
- controllo degli ancoraggi a terra ed eventuale sistemazione, pulizia e sostituzione della targhetta di identificazione.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto, con frequenza almeno semestrale, alla pulizia degli impianti consistente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto. Dove necessario il Concessionario dovrà inoltre eseguire i lavori di sistemazione necessari alla riparazione di danneggiamenti intervenuti nei profili, nei sostegni e negli ancoraggi.

Previa indicazione del Comune, nell'ambito di detta attività, il Concessionario dovrà provvedere alla ricollocazione degli impianti non più conformi alle previsioni della normativa e regolamenti comunali vigenti.

Gli eventuali nuovi impianti che fossero installati, a totale cura e spese del concessionario, nel corso della concessione, sia in sostituzione di quelli già esistenti che in aggiunta agli stessi, passeranno in piena proprietà del Comune alla scadenza o decadenza dalla concessione stessa, e ciò senza alcun onere a carico del Comune.

Previa indicazione del Comune, nell'ambito di detta attività, il Concessionario dovrà provvedere alla ricollocazione degli impianti non più conformi alle previsioni della normativa e regolamenti comunali vigenti e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni.

ART. 26

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, risultanti dai prospetti di consistenza di cui al precedente articolo, nonché relative aggiunte.

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.

Alla scadenza del contratto, così come per risoluzione anticipata dello stesso per colpa del Concessionario, tutti gli impianti posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

ART. 27

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli obblighi previsti dal presente Capitolato, il Concessionario è tenuto a:

- a) svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dalla Legge 160/2019, commi 816 e seguenti, nonché da altre disposizioni legislative e dalle norme regolamentari vigenti in materia;
- b) osservare e applicare le norme regolamentari anche se emanate dal Comune successivamente



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

- all'affidamento della concessione;
- c) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale,
 - d) informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere ai quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente, anche mettendo a disposizione presso il Municipio un proprio funzionario per chiarimenti ai contribuenti con congruo anticipo rispetto alle scadenze di pagamento;
 - e) provvedere a propria cura e spese, alla manutenzione e al ripristino degli impianti delle pubbliche affissioni esistenti;
 - f) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
 - g) subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
 - h) portare a termine le procedure di recupero, riscossione e contenzioso, già iniziate per gli anni pregressi dal precedente Concessionario;
 - i) non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;
 - j) inviare annualmente, entro almeno 10 giorni dalla scadenza di pagamento, al domicilio dei contribuenti soggetti al Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria l'avviso di pagamento contenente la specifica degli oggetti di imposta, delle tariffe applicate dell'importo richiesto e della scadenza di versamento, corredata relativo modulo Pago PA;
 - k) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune annualmente e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, sia su supporto cartaceo che elettronico in formato testo leggibile dai più comuni software di produttività individuale;
 - l) fornire, su richiesta del Comune, tutte le notizie e i dati statistici inerenti il servizio;
 - m) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui presente capitolo;
 - n) osservare ed applicare le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679 (regolamento sulla protezione dei dati personali), della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni;
 - o) designare e comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio, il soggetto designato quale referente interno per il trattamento dei dati personali ed il responsabile della protezione dei dati ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi così come previsto dal D. Lgs 81/2008 ed il preposto per la sicurezza designato per le attività della precedente concessione: in caso di eventuale sostituzione delle predette figure, la relativa comunicazione dovrà essere trasmessa nel termine di otto giorni;
 - p) fornire, al termine del contratto, tutte le informazioni e i supporti necessari per garantire continuità del servizio all'Ente senza alcuna criticità e garantire il passaggio di dette informazioni e della banca dati completa al nuovo Concessionario che dovesse subentrare alla gestione del Servizio.

ART. 28

ISPEZIONI E CONTROLLI

Il comune controlla l'attività e tutti gli atti del Concessionario, allo scopo di verificare l'esatta e regolare esecuzione del servizio. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva di impartire le direttive ritenute necessarie od opportune per il miglior svolgimento del servizio, direttive che il concessionario si obbliga fin d'ora ad osservare. A tal fine il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti.

ART. 29



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

PENALITA'

Il Concessionario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente capitolato.

Il RUP e il Direttore dell'esecuzione, verificano il corretto andamento del servizio e in caso di inadempienza provvederanno ad applicare le penali sotto indicate, in conformità alla procedura di seguito descritta.

La formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante PEC e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni/controdeduzioni/osservazioni.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e/o la quantificazione della penale, il RUP e il Direttore dell'esecuzione, convocherà un incontro con lo stesso entro 5 giorni dall'avvenuta contestazione per un eventuale contradditorio.

Qualora dal contradditorio non emergano elementi utili a modificare la posizione dell'Ente concedente in merito alla contestazione mossa, quest'ultimo provvederà all'applicazione delle penali comunicando a mezzo PEC al Concessionario l'importo da corrispondere e le modalità.

In alternativa, l'Ente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, escutendo il corrispondente ammontare.

Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita sarà maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento) a titolo di indennizzo per il disagio causato.

L'importo totale della penale non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del valore stimato della Concessione.

La Ditta Concessionaria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

Causale	Penalità
Mancato rispetto delle norme sulla Sicurezza	Da 500,00 a 10.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancata realizzazione di una o più attività, servizi e quant'altro offerti in sede di gara e in ogni caso facente parte degli obblighi contrattuali	Da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 per ogni contestazione da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancato adeguamento alle indicazioni impartite dal DEC (direttore dell'esecuzione) o dal Rup in fase di controllo di esecuzione del servizio e di Verifica di conformità.	Da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancato invio, a seguito di richiesta da parte del DEC, di documentazione/informazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza del capitolato, entro 15 giorni dalla richiesta	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio entro il 30 giugno di ogni anno a mezzo pec del resoconto completo delle concessioni rilasciate e dei relativi incassi.	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

Comportamenti che comportano ritardi nel rilascio dell'autorizzazione	Da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Interruzione arbitraria del servizio	Euro 500,00 per ogni giorno di interruzione
Mancato rispetto, anche parziale, dei turni di servizio e degli orari di apertura dell'ufficio come previsto nel presente capitolato	Da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione

Per il conteggio del ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni solari, salvo ove diversamente previsto.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi e gli inadempimenti dovuti a:

- a) cause di forza maggiore dimostrate;
- b) cause imputabili all'Amministrazione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali lo stesso affidatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Il Concessionario non può sospendere le prestazioni oggetto del servizio neppure in maniera parziale con una sua decisione unilateralmente nemmeno nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. La sospensione unilaterale del servizio costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, gravi inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 31, trattenendo dalla garanzia definitiva il corrispondente importo delle penali non pagate, ai sensi dell'art. 9, e i danni subiti come conseguenza di tali inadempimenti, nonché agire in giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Tenuto fermo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dei poteri di autotutela, la concessione può cessare nei casi di cui agli artt. 190, 191 e 192 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 30

RECESSO

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 31

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal contratto da parte del Concessionario.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

La gravità dell'inadempimento sarà valutata in considerazione delle circostanze e dell'impatto dell'inadempimento rispetto all'interesse pubblico sotteso al funzionamento della farmacia comunale, tali da pregiudicare la realizzazione degli scopi contrattuali.

In particolare, sono da considerarsi gravi inadempienze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile i seguenti comportamenti:

- Violazioni sistematiche delle norme relative alla gestione del servizio, inclusi gli obblighi di sicurezza (almeno n. 3 violazioni);
- Mancato versamento al Comune dell'intero importo delle riscossioni come riportato nei precedenti articoli;
- Inadempimento agli obblighi di rendicontazione per oltre 90 giorni dalla data stabilita (30 giugno di ogni anno);
- Mancato rinnovo annuale della garanzia definitiva o della polizza assicurativa RCT-RCO previste contrattualmente (articoli 9 e 10 del presente Capitolato).

Fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 32 "Clausola risolutiva espressa", in caso di grave inadempimento la risoluzione sarà preceduta da formale diffida ad adempiere con assegnazione al Concessionario di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per porre rimedio alla violazione. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà dichiarare, con idoneo provvedimento, la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a prezzi e alle condizioni contenute nel contratto di Concessione fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo da parte di un nuovo concessionario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra.

L'Ente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 9 ("garanzia definitiva") per fare fronte ai danni derivanti dalla risoluzione del contratto conseguente all'inadempimento del concessionario, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario.

- La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

ART. 32

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono espressamente che il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Concessionaria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- Sopravvenute cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- accertamento di false dichiarazioni rese;
- fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- scioglimento della società del Concessionario o cessazione della ditta individuale, per qualsiasi causa;
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio (almeno 5);
- inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione;
- mancato rinnovo o revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- ricorso all'abusivismo professionale;
- grave inadempienza rispetto alle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso;
- violazione grave della normativa in materia;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale o impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti, dopo la seconda contestazione;

- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità ed inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o delle coperture assicurative previste nel presente Capitolato;
- perdita dei requisiti soggettivi e/o delle qualifiche la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini della corretta esecuzione della concessione;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- grave inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 43 "Trattamento dei dati personali";
- cancellazione del Concessionario dall'Albo delle Società di Riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 446/1997;
- gravi abusi o irregolarità nella gestione oggetto di concessione.
- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del II Concessionario rimaste inesperte nonostante formali contestazioni del Comune;
- Mancato versamento o versamento con ritardo per più di una volta nell'arco di un anno delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- Abbandono del servizio da parte del Concessionario;
- Mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio;

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare la presente clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente Capitolato.

Il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 10 giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della mera ricezione di tale comunicazione da parte del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, entro 5 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 5 giorni dalla data dello stesso, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti.

- Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 33

ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi defezioni od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune, salvo quanto disposto dall'articolo precedente, ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese del concessionario, con una maggiorazione pari al 20% dell'importo dei lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi ove il concessionario, diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati.

ART. 34

CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del rapporto regolato dal Contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi la gestione del Servizio oggetto del contratto, al di fuori dei casi previsti per legge e senza preventiva autorizzazione del Comune di Isola della Scala



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 35

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero tra il Comune ed il Concessionario, nell'applicazione del contratto e del presente capitolato che ne regola la concessione, saranno demandate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Concessionario riconosce competente, a tal fine, il Foro di Verona.

ART. 36

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato alla stipula del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concessionario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la verifica documentale e la successiva stipulazione del contratto.

ART. 37

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, salvo proroghe della concessione come previsto nei precedenti articoli, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività di notifica non potendo più emettere atti o richiedere il pagamento delle entrate ad esclusione delle somme derivanti da rateizzazioni ed attività di recupero coattivo iniziate prima della scadenza del contratto. Per tali situazioni, le somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, se inerenti il periodo di validità della medesima, restano di competenza del Concessionario.

Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante debbano ulteriormente sollecitare o attivare le fasi di riscossione anche coattiva, il Concessionario cessato non avrà diritto ad alcun compenso.

Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegando se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso ancora da definire.

Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, o al Concessionario subentrato, anche:

- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno di competenza;
- la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione delle entrate, su supporto informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune, nonché la relativa documentazione cartacea, quando presente;
- ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio da parte del nuovo concessionario.

Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti, aggiornato alla scadenza della concessione, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l'estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 38

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto d'integrità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28/11/2019.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

ART. 39

OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente capitolato si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 40

ULTERIORI OBBLIGHI

Il Concessionario dichiara di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto a Venezia in data 17.09.2019 tra i Prefetti del Veneto, il Presidente della Regione del Veneto, il Presidente dell'Unione delle Province del Veneto e il Presidente dell'ANCI Veneto, al quale questo Comune ha aderito ufficialmente con D.G.C. n. 204 del 28.11.2019, (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) scaricabile dal seguente link:

<http://isoladellascala.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=19569&ispea=True&anno=-1&idsezione=163>

Il Concessionario accetta le clausole pattizie di cui al Patto d'integrità approvato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28.11.2019, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Isola della Scala:

<http://isoladellascala.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=19569&ispea=True&anno=-1&idsezione=163>

Il Concessionario si impegna a rispettare le disposizioni relative al Codice di Comportamento adottato dalla S.A. ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18.03.2021 il cui testo è disponibile sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Codice disciplinare e codice di condotta", pena la risoluzione del contratto,

<http://isoladellascala.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idsezioneam=59>.



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

ART. 41

NORME FINALI DI GARANZIA

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Isola della Scala che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Isola della Scala.

ART. 42

ALTRE NORME

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiamano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs. 36/2023, nonché le disposizioni del Codice Civile e tutte le norme legislative e regolamentari di settore.

ART. 43

TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concessionario, nella sua qualità di soggetto esterno sarà individuato quale responsabile del trattamento e, in tale veste, sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. Lo stesso assume l'obbligo a trattare tutti i dati personali di cui venga in possesso in relazione all'esecuzione del contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa sopra richiamata.

Il Concedente ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Isola della Scala esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Isola della Scala.